LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1925

« Nulla è innovato alle norme, che regolano il patrocinio davanti alle preture da parte di persone non iscritte negli Albi degli avvocati e dei procuratori, e che disciplinano i procedimenti dinanzi ai conciliatori ed ai probiviri.

« Così pure nulla è innovato alle norme che regolano la rappresentanza e la difesa delle Amministrazioni dello Stato ».

L'onorevole Sandrini ha facoltà di parlare.

SANDRINI. Pregherei la Camera di tenere ferma la dicitura dell'articolo 7 come è nel progetto ministeriale. La diversa dicitura proposta dalla Commissione sopprime le parole « gli arbitri ». In altri termini si ammette l'esclusività del patrocinio legale dinanzi alle giurisdizioni speciali, e si lascia incerta o si lascia fuori da questa esclusività la giurisdizione degli arbitri.

Faccio osservare che una giurisdizione arbitrale non è una giurisdizione speciale, ma una giurisdizione normale, come ho avuto l'onore di dire ieri alla Camera, che è regolata dal Codice di procedura civile ed ha per sua competenza tutti gli oggetti, sia della competenza ordinaria, che delle competenze straordinarie o speciali. Ora è vero, ed è questa la obiezione che ha formulato la Commissione, è vero che ci sono taluni procedimenti arbitrali di carattere esclusivamente tecnico nei quali forse la esclusività del patrocinio avvocatesco non può essere ritenuta necessaria.

Ma faccio notare che la dizione del progetto ministeriale si riferiva, io credo, o almeno ho ragione di ritenere soltanto alle procedure arbitrali previste nel Codice di rito cioè alle normali funzioni degli arbitri quali sono regolate e disciplinate dal Codice di procedura civile, per ciò pregherei l'onorevole Commissione di eliminare la sua esclusione e di assecondare, invece la dicitura, la lezione dell'articolo 7 proposto dal progetto governativo, cioè mantenendo l'esclusività del patrocinio, quando occorra, bene inteso, anche dinnanzi alle giurisdizioni arbitrali regolate dal Codice di procedura civile che non hanno minore importanza, minore sviluppo di patrocinio e minore importanza di difesa di quello che abbiano i giudizi ordinari dinnanzi all'autorità giudiziaria.

CARNAZZA GABRIELLO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA GABRIELLO, presidente della Commissione. Le ragioni che han mosso la Commissione sono duplici: anzitutto pare strano che quando le parti possono deferire il giudizio sulle loro controversie anche a coloro che non sono giuristi e che non esercitano funzioni di giudice debbano ricorrere all'opera dell'avvocato.

Questo è uno di quei detriti corporativi di cui parlava l'onorevole ministro, e mi pare ce ne sia qualche altro non imputabile alla Commissione.

In ogni modo ve ne sarebbe un secondo: quale è la sanzione per la prescrizione che vorrebbe l'onorevole Sandrini?

Quando si dice che le parti devono essere davanti agli arbitri difese dall'avvocato, se le parti non si fanno difendere da un avvocato che cosa farà l'onorevole Sandrini?

Annullerà per questo? (Interruzione). Mi si dice: non si farà niente.

Ma allora si farebbe una disposizione di legge che rimarrà inefficace perchè non vi è alcuna sanzione! E ciò non credo opportuno neanche per la serietà del legislatore.

Ecco perchè la Commissione ritiene che la parola arbitri debba esser tolta.

SANDRINI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Io mi permetto di dissentire da quanto ha esposto autorevolmente l'onorevole Carnazza perchè il dire che dinnanzi agli arbitri il patrocinio può essere esclusivamente assunto dagli avvocati non significa escludere dinnanzi agli arbitri le persone che intendano difendersi da sè.

CARNAZZA GABRIELLO, presidente della Commissione. Come no! Se l'abbiamo escluso anche per le cause commerciali!

SANDRINI. Non è esatto! Non è nullo il giudizio arbitrale: ma si esige soltanto che quando a fianco della persona deve intervenire un patrono questi non possa essere che un avvocato.

CARNAZZA GABRIELLO, presidente della Commissione. E se fosse diversamente, che cosa succederebbe ?

Una voce. È nullo il lodo.

CARNAZZA GABRIELLO, presidente della Commissione. Allora facciamo una aggiunta al codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tumedei.

TUMEDEI. A favore della proposta della Commissione di escludere le parole « dinnanzi agli arbitri », vorrei far presente un altra circostanza: molte volte nei giudizi arbitrali gli arbitri sono chiamati a decidere come amichevoli compositori, cioè col mandato di non osservare le pure regole di diritto.